

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
RELATIVO AL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA, CONFEZIONAMENTO E
CONSEGNA DEI MATERIALI OCCORRENTI PER IL REFERENDUM ABROGATIVO
CONCERNENTE ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO
2006, N. 5 (SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL TRENINO)

ART. 1

Oggetto del servizio

1. L'appalto ha per oggetto la predisposizione, la stampa, il confezionamento e la consegna dei materiali occorrenti per il referendum abrogativo concernente alcune disposizioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), che sarà indetto dalla Provincia autonoma di Trento (Amministrazione appaltante) per una domenica entro 6 mesi dalla comunicazione del provvedimento che dichiara la definitiva ammissibilità dello stesso al Presidente della Provincia e al primo proponente, ai sensi dell'articolo 18 commi 11 e 15, dell'art. 11 e dell'art. 10 comma 4 della legge provinciale n. 3/2003.

2. L'appalto è ripartito in cinque lotti. La descrizione del materiale contenuto in ciascun lotto è riportata nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente capitolato.

3. I termini per la predisposizione, la stampa, il confezionamento, la consegna dei materiali sono vincolanti per le imprese aggiudicatrici e non sarà ammesso ritardo, per alcun motivo, compreso lo sciopero. I termini temporali indicati nell'allegato 1 sono stati calcolati ipotizzando che il referendum abrogativo provinciale sia indetto per **domenica 21 ottobre 2007**; tali termini potranno essere modificati qualora la consultazione fosse fissata in altra data.

4. I quantitativi dei materiali di cui all'allegato 1 sono suscettibili di aumento o diminuzione nel limite del venti per cento (ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale n. 19 luglio 1990, n. 23) in base all'effettivo numero degli elettori e alle esigenze del servizio che si dovessero verificare.

5. I quantitativi esatti dei materiali da consegnare alla Provincia saranno tempestivamente comunicati alle imprese aggiudicatrici a cura della Provincia medesima.

6. Per le sezioni elettorali situate nei comuni ove sono insediati i gruppi linguistici ladino, mocheno e cimbri (Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei; Palù del Fersina, Fierozzo e Frassilongo; Luserna) il materiale elettorale dovrà essere predisposto, tradotto e stampato secondo le indicazioni e le quantità fornite dalla Provincia rispettivamente per ciascun gruppo linguistico.

ART. 2

Ammontare e modalità dell'appalto

1. L'importo complessivo del servizio in oggetto posto a base d'appalto, al netto degli oneri fiscali, è pari a Euro 183.300,00.= e risulta così suddiviso:

1° lotto: base d'asta pari a Euro 25.800,00.=

2° lotto: base d'asta pari a Euro 18.500,00.=

3° lotto: base d'asta pari a Euro 60.000,00.=

4° lotto: base d'asta pari a Euro 52.000,00.=

5° lotto: base d'asta pari a Euro 27.000,00.=

2. La procedura di aggiudicazione prescelta è l'asta pubblica, ai sensi dell'art. 19, della legge provinciale n. 23 del 1990, e il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 18 comma 12 della legge provinciale n. 23 del 1990 e dell'art. 10 del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg..

ART. 3

Prezzi contrattuali

1. Nei prezzi contrattuali si intendono compresi e compensati, senza eccezione, ogni materiale e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorrono alla realizzazione del servizio a cui il prezzo si riferisce.

2. I prezzi offerti dall'impresa nell'offerta economica, tenuto conto del punto precedente e di tutte le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale d'onori, si intendono remunerativi, per l'impresa, di ogni spesa generale e particolare. I prezzi sono quelli di aggiudicazione, sono fissi e invariabili fino alla conclusione del servizio indipendentemente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 4

Descrizione del servizio

1. Il servizio comprende:

- a) la predisposizione di tutto il materiale specificato nei lotti di cui l'impresa risulti aggiudicataria, secondo le modalità contenute nell'articolo 5;
- b) la stampa del materiale indicato alla lettera a), secondo le modalità riportate nell'articolo 6 e nell'allegato 1;
- c) il confezionamento del materiale indicato alla lettera a), secondo le modalità riportate nell'articolo 7 e nell'allegato 1;
- d) la consegna del materiale indicato alla lettera a), secondo le modalità riportate nell'articolo 8 e nell'allegato 1;
- e) la traduzione in lingua ladina, mochena, cimbra e tedesca, secondo quanto indicato nell'articolo 5, comma 2, dei materiali compresi nei lotti.

ART. 5

Modalità di esecuzione del servizio: a) Predisposizione

1. La Provincia fornisce un campione di ogni modello, che non può essere modificato senza il previo consenso della Provincia medesima.

2. I materiali per i quali nei vari lotti è prevista la stampa in lingua italiana, ladina, mochena, cimbra e tedesca devono essere predisposti e consegnati in lingua italiana e ladina con riferimento alle sezioni elettorali dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, in lingua italiana, tedesca e mochena con riferimento alle sezioni elettorali dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo e Frassilongo, in lingua italiana, tedesca e cimbra con riferimento alla sezione elettorale del comune di Luserna e in lingua italiana e tedesca con riferimento alle sezioni elettorali dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna. La traduzione deve essere approvata dalla Provincia.

ART. 6

Modalità di esecuzione del servizio: b) Stampa

1. Per ogni modello il tipo e il colore della carta, che deve possedere comunque le caratteristiche di quella in normale uso per le consultazioni elettorali, devono essere preventivamente concordati fra la Provincia e le imprese aggiudicatrici.

2. La carta da utilizzare per le schede di votazione e per le tabelle di scrutinio deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) tipo uso mano;
- b) grammatura al metro quadro: gr. 100; per la copertina delle tabelle di scrutinio: gr. 250/300;
- c) priva di imperfezioni di fabbricazione e adatta ad evitare la trasparenza della stampa;
- d) colore bianco per le schede di votazione e colore avorio per le tabelle di scrutinio.

3. La parte esterna della scheda di votazione deve essere stampata a due colori con un motivo che eviti la trasparenza della stampa. La parte interna della scheda **deve essere stampata in bianco e nero**. Il colore deve comunque essere uniforme per tutti i comuni della provincia. I riquadri di testo devono essere stampati in nero, sulla base del formato e delle indicazioni forniti dalla Provincia. Sulla scheda stampata non deve apparire alcuna imperfezione di stampa. La carta e il modello di ogni tipo di scheda devono ottenere il visto di approvazione da parte della Provincia. Di ogni scheda devono essere stampati 300 facsimile da consegnare tempestivamente e separatamente alla Provincia.

4. Durante la stampa delle schede di votazione l'impresa aggiudicataria deve consentire alla Forza pubblica incaricata della sorveglianza il libero ingresso e garantire la possibilità e le migliori condizioni per permetterne lo **stazionamento permanente** nello stabilimento.

5. L'impresa aggiudicataria è tenuta a procedere alla stampa solo quando la bozza dell'originale ha ottenuto il "visto si stampi" da parte del Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta ed elezioni della Provincia o da un suo delegato. Il controllo delle bozze di tutti i modelli, in dimensione originale, è effettuato presso la Provincia e la loro trasmissione e restituzione è a totale

carico dell'impresa aggiudicataria. **Non sono accettate bozze trasmesse tramite fax o posta elettronica.**

ART. 7

Modalità di esecuzione del servizio: c) Confezionamento

1. E' a carico dell'impresa aggiudicataria del **lotto IV** il servizio di confezionamento dei pacchi contenenti tutti i materiali, forniti dalla Provincia, necessari per il funzionamento di ogni ufficio elettorale di sezione. Devono essere confezionati tanti pacchi quante sono le sezioni elettorali tenuto conto del tipo di sezione istituita. Il servizio di confezionamento comprende le attività di accertamento e di verifica dei materiali da inserire nei pacchi, di conteggio e di raccolta dell'esatto numero di copie di ogni modello per ciascuna sezione del comune, del loro inserimento nel pacco assieme al materiale fornito direttamente dalla Provincia, di suddivisione dei pacchi confezionati sulla base degli itinerari predisposti dalla medesima Provincia per la consegna a ciascun comune e del loro caricamento sugli appositi automezzi. Il confezionamento deve essere completato in tempo utile per consentire la consegna del materiale presso tutti i comuni entro il martedì precedente la data di svolgimento della consultazione. Il luogo dove deve essere effettuato il servizio di confezionamento di cui al presente punto sarà messo a disposizione dalla Provincia, con onere a proprio carico.

2. Il confezionamento delle schede deve essere ordinato per sezione, per scorta sezione, per scorta comune e per scorta Provincia, secondo i dati e le indicazioni forniti dalla Provincia. L'etichetta deve riportare l'indicazione del tipo di consultazione, del committente (Provincia autonoma di Trento), del comune, della sezione, del numero delle schede contenute in ogni pacco e, per le schede di scorta, l'indicazione "schede di scorta" e il relativo quantitativo.

3. Le schede stampate devono essere piegate, confezionate in pacchi sigillati ed etichettati e consegnate alla Provincia in data da concordarsi e comunque non oltre il termine indicato nell'allegato 1. I pacchi per le sezioni devono inoltre essere raggruppati per comune di appartenenza.

4. La sigillatura dei pacchi contenenti le schede di votazione è effettuata a carico dell'impresa aggiudicataria nello stabilimento dove sono stampate le schede da parte, o sotto la diretta sorveglianza, di personale provinciale appositamente incaricato. Le modalità con le quali effettuare la sigillatura devono essere tempestivamente concordate con la Provincia.

ART. 8

Modalità di esecuzione del servizio: d) Consegna

1. La consegna dei materiali deve avvenire rispettando i termini e le modalità che sono specificati per ogni modello nell'allegato 1. Se non altrimenti specificato il materiale dovrà essere consegnato alla Provincia.

2. La Provincia si riserva di confermare o di modificare i termini di consegna nel momento in cui la data della consultazione sarà fissata. Per sopravvenute circostanze, la Provincia può comunque disporre lo spostamento dei termini di consegna.

3. La consegna dei manifesti di convocazione dei comizi di cui al lotto I, a carico dell'impresa aggiudicataria, deve essere effettuata tempestivamente in tutti i comuni entro il termine **perentorio** indicato nell'allegato 1.

ART. 9

Variazioni all'appalto

1. La Provincia in conseguenza di sopravvenute esigenze si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, le eventuali variazioni quantitative o qualitative in più o in meno che si rendessero necessarie in relazione a ciascun modello di cui si compone il presente appalto (art. 29 comma 1 della legge provinciale n. 23 del 1990). L'impresa aggiudicataria è chiamata a fornire le maggiori o minori quantità richieste, nel limite del quinto dell'offerta presentata, agli stessi patti, prezzi e condizioni definiti nel contratto.

ART. 10

Modalità di esecuzione del servizio: Disposizioni comuni

1. L'impresa aggiudicataria si impegna a dare piena e tempestiva esecuzione al presente capitolato speciale e a tutte le disposizioni e le istruzioni di dettaglio che si rendessero necessarie per la predisposizione, la traduzione, la stampa, il controllo delle bozze, il confezionamento, la consegna e la spedizione dei materiali. La Provincia potrà impartire disposizioni e istruzioni sia prima che durante lo svolgimento del servizio. A tal fine la persona individuata dall'impresa aggiudicataria ai sensi dell'articolo 18 deve presentarsi quotidianamente presso la Provincia in orario da concordarsi volta per volta.

2. L'impresa aggiudicataria si impegna altresì a consentire libero ingresso in tipografia al personale autorizzato dalla Provincia.

3. L'impresa aggiudicataria è responsabile della esattezza di stampa in conformità alla bozza munita del "visto si stampi", della esatta quantità dei modelli contenuti nei pacchi (con particolare cura per le schede di votazione), del regolare confezionamento dei pacchi con l'etichettatura, l'indirizzo e l'indicazione esterna della quantità ed eventualmente della lingua nonché della regolare e tempestiva consegna o spedizione secondo quanto previsto dall'allegato 1.

4. Il lavoro deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, con obbligo di rifacimento qualora la Provincia lo riscontrasse non rispondente alle esigenze dell'impiego.

5. Tutti i modelli comunque predisposti e realizzati dall'impresa aggiudicataria rimangono di esclusiva proprietà della Provincia.

6. L'impresa aggiudicataria garantisce la reperibilità della persona individuata ai sensi dell'articolo 18 e la disponibilità delle apparecchiature il giorno di votazione, quello precedente e quello successivo.

ART. 11

Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati:

- il presente capitolato speciale d'appalto nonché l'allegato 1 che ne forma parte integrante;
- l'offerta dell'impresa aggiudicataria.

ART. 12

Personale addetto al servizio

1. Entro quindici giorni dalla data di stipulazione del contratto, l'impresa aggiudicataria deve trasmettere alla Provincia i nominativi e le qualifiche professionali delle persone incaricate di mantenere i rapporti con la Provincia medesima. Eventuali variazioni dovranno essere segnalate per iscritto entro 2 (due) giorni dal loro verificarsi.

ART. 13

Tutela dei lavoratori dipendenti

1. Nell'esecuzione del servizio l'impresa appaltatrice è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro nonché da quello integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono i lavori, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, etc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.

2. L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute, oltre che nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti in materia di assunzione, tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori; è richiamata in particolare la rigorosa osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro concernenti i trasferimenti del personale.

3. L'impresa appaltatrice solleva da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione appaltante in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai punti 1 e 2, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto spettante al personale dipendente nonché al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai punti 1 e 2, accertata dall'Amministrazione appaltante anche attraverso segnalazioni delle proprie strutture competenti in materia di tutela del lavoro, la medesima Amministrazione comunicherà all'impresa e, se del caso, alle suddette strutture, l'inadempienza accertata e procederà all'escussione della cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

5. Il pagamento delle somme accantonate sarà effettuato solo quando il competente Servizio Lavoro della Provincia avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. L'impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante per le detrazioni o le sospensioni dei pagamenti delle somme accantonate, né ha titolo a risarcimento di danni.

6. L'inosservanza degli obblighi previsti al presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione appaltante.

ART. 14
Corrispettivo

1. Il corrispettivo per l'effettuazione del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni indicate agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sarà versato dall'Amministrazione appaltante entro 90 giorni dalla data della presentazione di regolari fatture di importo pari a ogni singolo lotto aggiudicato, previo benestare del referente tecnico, osservate le disposizioni di legge in vigore, mediante mandati di pagamento esigibili presso il Tesoriere della Provincia. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto tramite bonifico bancario, accreditando l'importo sul conto corrente indicato dall'impresa aggiudicataria.

2. Il corrispettivo in denaro di cui al comma 1 è comprensivo di qualsiasi altro onere che l'impresa aggiudicataria sosterrà per lo svolgimento del servizio.

ART. 15
Validità dell'offerta

1. L'offerente potrà svincolarsi in caso di mancata stipula del contratto entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione. L'Amministrazione provinciale si riserva di subordinare l'esecutività del contratto e l'inizio dei lavori all'accertamento da parte della Commissione per il referendum abrogativo della regolarità formale della richiesta e alla trasmissione degli atti al Presidente della Provincia per l'organizzazione della consultazione (art. 10 comma 4 e art. 18 comma 15 della l.p. 3/2003), nonché all'assunzione della relativa spesa sul bilancio provinciale.

ART. 16
Segreto d'ufficio ed obbligo di riservatezza

1. L'impresa appaltatrice e i suoi dipendenti sono tenuti all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verranno a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti la Provincia. L'impresa appaltatrice è tenuta a rendere edotti di tale obbligo i propri dipendenti.

2. Per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza circa i dati personali di cui si venga eventualmente a conoscenza, si richiama l'impresa appaltatrice al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 17
Penalità per inadempimento

1. Qualora il servizio non venga espletato in conformità al presente capitolato, oppure non vengano fornite, in tempo utile o comunque entro i termini fissati, la documentazione e le certificazioni richieste dall'Amministrazione appaltante, o non venga data esecuzione alle

prescrizioni del personale di sorveglianza, la medesima Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale, da detrarsi direttamente dal corrispettivo di cui al precedente art. 14, proporzionata all'entità dell'inadempimento, compresa fra un minimo del 10% ed un massimo del 30% del corrispettivo spettante all'impresa.

2. In caso di particolare gravità o di reiterazione degli inadempimenti, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, dandone avviso all'impresa appaltatrice con semplice lettera raccomandata e di procedere all'escussione della cauzione definitiva per il risarcimento dei danni.

3. L'applicazione della penale prevista al punto 1 o la risoluzione anticipata del contratto prevista al punto 2, non esonerano comunque l'impresa appaltatrice dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

4. La consegna ai comuni, entro il termine fissato, dei manifesti di convocazione dei comizi è considerato adempimento essenziale la cui mancanza costituisce grave inadempimento e comporta l'applicazione di una penale pari al 50% del corrispettivo complessivo, fermo restando quanto disposto dai punti 2 e 3.

ART. 18

Controllo e sorveglianza

1. Il controllo circa l'esatta osservanza delle norme contenute nel presente capitolato ed ogni altra eventuale questione che dovesse insorgere nell'attuazione del servizio è demandato alla Provincia.

2. L'impresa appaltatrice dovrà affidare la responsabilità circa il regolare, esatto e perfetto svolgimento del servizio a persona costantemente reperibile fino a conclusione del servizio stesso. Il nominativo di tale persona e le modalità per contattarla dovranno essere comunicati alla Provincia entro sette (7) giorni dalla data di stipulazione del contratto.

3. La Provincia si riserva il diritto di esercitare la sorveglianza sul personale addetto al servizio, al fine di verificare la perfetta esecuzione del servizio stesso.

ART. 19

Norme che regolano l'asta pubblica

1. L'appalto verrà regolato dal presente capitolato e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate nonché dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e dal relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg..

ART. 20

Risoluzione del contratto

1. La Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto del servizio in oggetto dandone preavviso scritto all'impresa aggiudicataria con lettera raccomandata almeno 10 giorni

prima del termine di risoluzione, nonché di affidare il servizio di cui al presente capitolato speciale d'oneri ad altro soggetto ritenuto idoneo, fatto salvo il diritto in capo alla medesima Provincia di richiedere all'impresa aggiudicataria inadempiente il risarcimento del danno ai sensi del codice civile e di procedere a incamerare la cauzione definitiva, nei seguenti casi:

- a) qualora l'impresa aggiudicataria incorra in gravi ritardi o inadempimenti suscettibili di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'Amministrazione appaltante;
- b) qualora l'impresa aggiudicataria si renda colpevole, nell'esecuzione del contratto, di frode, grave negligenza o contravvenzione agli obblighi e alle condizioni stabiliti nel capitolato;
- c) in caso di cessione, di trasformazioni non autorizzate, di cessione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme del codice civile in materia.

3. Viene fatta salva comunque la possibilità di dare attuazione, per quanto applicabili, alle previsioni di cui all'art. 27 della legge provinciale n. 23 del 1990.

ART. 21

Domicilio legale

1. L'appaltatore elegge domicilio legale per tutti gli effetti del contratto presso la sede della Amministrazione appaltante.

ART. 22

Norme di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, all'art. 1667 del codice civile e alle consuetudini locali.

ART. 23

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico della impresa appaltatrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che per legge competono all'Amministrazione appaltante.

ART. 24

Controversie tra l'amministrazione appaltante e l'impresa aggiudicataria

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione appaltante e l'impresa aggiudicataria, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trento.

ART. 25

Struttura competente

1. Con l'espressione "Provincia" utilizzata nel presente capitolato si intende il Servizio Segreteria della Giunta ed elezioni.